

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 80/2006

OGGETTO: Disciplina dei regime dei rimborsi delle spese sostenute per l'accesso presso la sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e presso le relative sedi regionali.

L'anno duemilasei addì 25 del mese di luglio alle ore 11.30 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | <i>Presidente</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Consigliere</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • GUERRA Dott. Mauro | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 25 LUGLIO 2006

OGGETTO: Disciplina del regime dei rimborsi delle spese sostenute per l'accesso presso la sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e presso le relative sedi regionali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 21/7 del 26/11/1998, n. 58 del 11/03/1999 e n. 56 del 4/07/2006 in materia di rimborso delle spese sostenute dai componenti dei consigli d'amministrazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali;

RITENUTO di procedere ad una revisione della disciplina recata dalle sopra richiamate Deliberazioni, al fine di rendere la stessa maggiormente funzionale alle esigenze di conoscenza delle problematiche istituzionali da parte dei componenti di tali organi, necessaria per un consapevole espletamento delle proprie funzioni anche in sede di adozione dei provvedimenti consiliari;

RITENUTO, pertanto, che debba essere adeguatamente garantito un più generale diritto ai componenti dei consigli d'amministrazione di accedere, con cadenza periodica prestabilita ed al di fuori delle ipotesi di convocazione dei consigli stessi, presso le sedi, nazionali e locali dell'Ente, in modo da assicurare la possibilità di acquisire notizie ed informazioni sull'attività strumentali e funzionali al migliore assolvimento dei propri compiti istituzionali;

RICONOSCIUTA, pertanto, la necessità di procedere ad una revisione, in ordine agli anzidetti profili, del regime di cui alle sopra ricordate Deliberazioni n. 21/7 del 26/11/1998, n. 58 del 11/03/1999 e n. 56 del 4 luglio 2006;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lett. i), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale il Consiglio Nazionale d'Amministrazione: *"definisce le modalità procedurali ed organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli d'amministrazione delle sezioni regionali"*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. ai presidenti, ai vice presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute ove si rechino fuori dalla sede dell'Ente per ragioni del proprio ufficio il presidente o, su delega di esso, i singoli consiglieri d'amministrazione;

2. ove il presidente proceda alla delega di cui al punto precedente, essa è consentita ad uno solo tra i componenti del consiglio, nazionale e/o regionale;
3. ai presidenti, ai vice presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi consigli formalmente convocata, dalla propria residenza e ritorno;
4. ai presidenti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede dell'Ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni;
5. la disposizione di cui al punto precedente si applica anche al vice presidente del consiglio nazionale d'amministrazione; esse di applicano anche ai vice presidenti dei consigli regionali solo per le funzioni loro eventualmente delegate dai rispettivi presidenti;
6. ai vice presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazioni regionali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi, nella settimana in cui è convocato il consiglio ovvero in quella immediatamente precedente, dalla propria residenza presso la sede regionale per l'esame delle problematiche connesse al proprio ufficio anche in relazione alle esigenze espresse dal territorio; il rimborso è ammesso per un solo accesso nel periodo considerato;
7. la disposizione di cui al punto n. 6 si applica anche ai componenti del consiglio di amministrazione nazionale;
8. nell'ambito delle spese di viaggio sono considerate ammissibili, purché analiticamente documentate:
 - a) il rimborso chilometrico derivante dall'utilizzo del proprio automezzo per un importo non superiore al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI vigenti nel periodo di riferimento; il percorso chilometrico è rimborsabile, inoltre, per un numero di chilometri non superiore a quello risultante dall'applicazione delle apposite mappe scaricabili dal sito *internet*: www.viamichelin.it;
 - b) il rimborso del biglietto, anche di prima classe, per viaggi in treno ivi compresi i treni Eurostar e relativi supplementi nonché i viaggi in *wagon lits*;
 - c) il biglietto aereo, fino alla prima classe, solo in ipotesi di percorrenze superiori a chilometri 400 o da isole;
 - d) i pedaggi autostradali; in caso di utilizzo di *telepass* il pedaggio è rimborsabile solo se documentato da fatturazione analitica che dia conto del percorso compiuto;

- e) le spese di *taxi*;
 - f) le spese di posteggio a pagamento;
9. le spese per vitto sono rimborsabili, purché analiticamente documentate:
- a) per un importo massimo di € 41,31 per singolo pasto e per un numero massimo di n. 2 pasti giornalieri;
 - b) nell'ipotesi di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti il rimborso delle spese di vitto è ammesso a condizione che il pasto risulti funzionale o strumentale alla seduta ovvero ai tempi necessari per raggiungere il luogo dell'adunanza ovvero la propria dimora ovvero per la missione affidata;
 - c) nei casi di cui al punto n. 6 in nessun caso il rimborso potrà eccedere l'importo giornaliero di € 41,31;
 - d) non sono in ogni caso rimborsabili le spese sostenute presso esercizi non dediti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
10. le spese di pernottamento sono ammissibili, purché analiticamente documentate:
- a) se riferite ad alberghi e/o ad altre strutture recettizie di categoria non superiore a cinque stelle;
 - b) entro il limite di cui alla lettera a), sono rimborsabili le sole spese di pernottamento riferite alle ipotesi di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
11. in nessun caso è riconosciuta indennità di missione;
12. ai fini previsti dai punti n. 6 e n. 7 è istituito un registro degli accessi alle sedi nazionali e regionali dell'Ente;
13. fatte salve le eventuali particolari norme previste per ciascuno dei sottoindicati organi, la disciplina di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 ove compatibile, ed i limiti di spesa di cui ai punti n. 8, 9 e 10, si applicano anche:
- a) al Comitato per le pari Opportunità di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
 - b) al Collegio dei Revisori di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
 - c) al Comitato per il Controllo Strategico di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 286/1999;
 - d) al Collegio Arbitrale di disciplina di cui alle Deliberazioni n. 7 del 07/01/1999 e n. 161 del 25/05/2001;
 - e) al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396;
14. i punti n. 1 e n. 2 si applicano ai rimborsi per motivi diversi da quelli di cui alla Deliberazione n. 191/2004, la cui disciplina resta, comunque,

salva;

15. sono abrogate le Deliberazioni n. 21/7 del 26/11/1998, n. 58 del 11/03/1999 e n. 56 del 4/07/2006;
16. il Direttore Generale è delegato all'adozione delle norme di dettaglio necessarie per l'esecuzione della presente Deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE